

COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE CON AUTOVETTURA

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2018

Approvato con Determinazione della Provincia di Rovigo n _____ del _____

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizione del servizio
- Art. 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art. 4 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 5 - Ambiti operativi territoriali
- Art. 6 – Sostituto per le funzioni della Commissione consultiva comunale

TITOLO II - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 8 - Idoneità morale
- Art. 9 – Idoneità professionale
- Art. 10 - Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 - Bando di concorso
- Art. 12 - Presentazione della domanda
- Art. 13 - Commissione di concorso
- Art. 14 - Titoli valutabili ai fini del concorso
- Art. 15 - Esame: modalità di svolgimento e materie
- Art. 16 - Validità della graduatoria
- Art. 17 - Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 18 - Validità delle autorizzazioni
- Art. 19 - Inizio del servizio

TITOLO III - CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI

- Art. 20 - Determinazione dei contingenti

TITOLO IV - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 23 - Sostituzione alla guida
- Art. 24 - Collaborazione familiare
- Art. 25 - Personale dipendente

TITOLO V - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

- Art. 26 - Obblighi
- Art. 27 - Diritti dei conducenti
- Art. 28 - Divieti per i conducenti

TITOLO VI - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

- Art. 29 - Caratteristiche contrassegni identificativi e strumentazione dei veicoli
- Art. 30 - Controllo dei veicoli
- Art. 31 - Avaria del veicolo
- Art. 32 - Veicoli di scorta

TITOLO VII - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 33 - Stazionamento
- Art. 34 - Trasporto di disabili
- Art. 35 - Tariffe
- Art. 36 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi
- Art. 37 - Servizi con caratteristiche particolari

TITOLO VIII - ILLECITI E SANZIONI

- Art. 38 - Sanzioni amministrative
- Art. 39 - Diffida
- Art. 40 - Sospensione
- Art. 41 - Revoca
- Art. 42 - Decadenza e rinuncia
- Art. 43 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
- Art. 44 - Reclami
- Art. 45 - Monitoraggio del servizio
- Art. 46 - Carta dei servizi

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 - Vigilanza
- Art. 48 - Norma finale
- Art. 49 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 50 - Norma transitoria
- ALLEGATO A) - Titoli
- ALLEGATO B) - Materie d'esame
- ALLEGATO C) carta dei servizi - servizio noleggio con autovettura con conducente

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, nel Comune ai sensi della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, della legge regionale n. 22 del 30 luglio 1996 e all'art. 85, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 285/92.

Art. 2 – Definizione del servizio

1 Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea ed è effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2 Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza al vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto; la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla rimessa del vettore posta nel territorio comunale mentre il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori del territorio comunale, purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

Art. 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.

2. L'autorizzazione per il servizio di noleggio deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego nel servizio.

Art. 4 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni di cui al presente regolamento possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22 del 30 luglio 1996.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma, conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla suddetta norma e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'Ufficio Comunale competente, dei documenti e delle attestazioni del possesso dei requisiti, di seguito elencati:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo ad uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione, ai sensi del successivo art. 9);
- d) copia del contratto di comodato dell'autovettura;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'Ufficio Comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà

ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al recesso, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati dell'organismo a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di documentazione mancante o incompleta, il Comune sospende i termini di decorrenza per la conclusione dello stesso assegnando un periodo di giorni 15 (quindici) per la regolarizzazione con avvertenza che in difetto di produzione e/o integrazione il procedimento sarà archiviato.

7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno 1 (un) anno dal conferimento.

Art. 5 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio dell'Unione Europea e, a condizione di reciprocità, negli Stati extra UE ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

Art. 6 – Sostituto per le funzioni della Commissione consultiva comunale

1. La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 13 comma 2 della L.R. 22/96, è considerata non indispensabile in applicazione dell'art. 96 del d.lgs. 267/2000. Pertanto le relative funzioni sono attribuite all'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia oggetto del presente regolamento.

2. Per l'approvazione del Regolamento, il Responsabile del procedimento provvederà ad acquisire i pareri:

- a) delle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello provinciale nel settore noleggio con conducente di autovettura;
- b) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- c) delle organizzazioni sindacali degli utenti più rappresentative a livello provinciale;
- d) della Provincia di Rovigo – Area Trasporti.

3. Il Consiglio Comunale, dopo l'acquisizione dei pareri di cui al precedente comma 2, procederà all'adozione del Regolamento.

4. L'adozione dei provvedimenti di rilascio, revoca, decadenza o sospensione delle autorizzazioni, nonché dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, saranno assunti dal Responsabile competente in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs. 267/2000.

5. Periodicamente, o su richiesta di parte, il Responsabile potrà convocare riunioni con le Associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per trattare le problematiche generali del servizio.

TITOLO II - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per partecipare al concorso per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di uno Stato in condizioni di reciprocità;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 8);
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 9);
- d) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi, rilasciata da qualsiasi comune;
- e) non avere trasferito l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio, nei 5 (cinque) anni precedenti.

Art. 8 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
 - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente;
 - c) non sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
 - d) non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione.
2. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
3. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione, il requisito deve essere posseduto dalle persone indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998.

Art. 9 – Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Rovigo.
2. Soddisfa altresì il requisito di idoneità professionale il titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218.
3. In caso di società il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto qualora almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente, documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratore per le imprese familiari, sia iscritta al ruolo di cui al comma 1).

Art. 10 - Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, indetto dalla Giunta Comunale, a soggetti che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una riduzione permanente degli organici dei servizi, come determinati dai contingenti comunali di cui all'articolo 20, comma 1, il Comune procede ad indire il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 11 - Bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d'esame;
 - f) le materie di esame;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima per il conseguimento dell'idoneità;
 - i) lo schema di domanda per la partecipazione.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sui siti web del Comune e della Provincia e, inoltre, è trasmesso alle organizzazioni di categoria.

Art. 12 - Presentazione della domanda

1. La domanda, in carta resa legale, per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione, deve essere presentata al Comune utilizzando la modulistica predisposta dal competente ufficio.
2. L'ufficio comunale competente, valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte.
3. L'elenco dei candidati ammessi è trasmesso alla commissione di concorso, con la relativa documentazione.

Art. 13 - Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 10, la Giunta Comunale nomina un'apposita commissione di concorso composta da:
 - a) dal Responsabile competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, anche esterni all'Amministrazione.
2. Nel caso vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà il proprio giudizio circa la conoscenza della lingua stessa; l'eventuale giudizio positivo sarà tenuto conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.
4. La Commissione fissa la data dell'esame che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., inviata al domicilio indicato nella domanda.
5. Alle prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione, svolte le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di precedenza, e la trasmette all'Ufficio competente per i provvedimenti conseguenti.

Art. 14 - Titoli valutabili ai fini del concorso

1. I titoli da valutarsi ai fini del concorso ed i relativi punteggi sono analiticamente individuati nella tabella allegato A).

Art. 15 - Esame: modalità di svolgimento e materie

1. L'esame si svolge attraverso una prova di conoscenza delle materie individuate nella tabella, allegato B).
2. In caso di società la prova deve essere sostenuta dalla persona in possesso dei requisiti professionali.
3. Le prove si intendono superate se il candidato ottiene almeno 21 punti su 30, come somma dei punteggi delle prove d'esame.
4. A parità di punteggio complessivo si procederà per estrazione a sorte.

Art. 16 - Validità della graduatoria

1. Ai fini dell'assegnazione di ulteriori autorizzazioni o di autorizzazioni resesi disponibili, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione della stessa.

Art. 17 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, provvede a darne formale comunicazione agli interessati.
2. A coloro i quali si sono classificati in posizione utile è assegnato un termine perentorio di 90 (novanta) giorni per produrre la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Rovigo, salvo il caso di impresa individuale;
 - b) essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la

quale sarà rilasciata l'autorizzazione;

c) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

d) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dalla dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti.

4. Nel caso di impresa individuale, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare prova dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. entro 45 giorni dall'avvenuta comunicazione del rilascio del provvedimento.

Art. 18 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e devono essere sottoposte a controllo periodico che deve avvenire almeno una volta ogni 3 (tre) anni da parte del Comune al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dall'atto autorizzativo.

2. Ove i controlli evidenzino l'esser venuto meno di uno o più requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.

3. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare al Comune il venir meno anche di uno solo dei requisiti.

Art. 19 - Inizio del servizio

1. L'attività deve, obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare entro 3 (tre) mesi improrogabili dal rilascio del titolo.

TITOLO III - CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI

Art. 20 - Determinazione dei contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura sono determinate nel numero di 1 (una), in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 628 del 22.03.2002 come integrata con D.G.R. n. 4151 del 30.12.2005.

2. Successive modificazioni al contingentamento, disposte dagli Enti a cui legittimamente è demandato tale compito, si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

3. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. n. 4125 del 10.11.1998, le autorizzazioni rilasciate per il trasporto, ad uso di terzi, effettuato con "mezzi speciali" come individuati nel suddetto provvedimento.

4. La stessa deroga al contingentamento vale anche per i servizi di noleggio con conducente effettuati con veicoli a trazione animale, come stabilito con D.G.R. 22.03.2002 n. 628.

5. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività previste ai commi 3) e 4) saranno rilasciate con le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 4125 del 10.11.1998.

TITOLO IV - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'attività, per atto tra vivi, è autorizzato dal Comune quando il titolare si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1) della legge 15.01.1992 n. 21, su richiesta dello stesso, a persona da questi designata purché in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.

2. Qualora il trasferimento avvenga per sopravvenuta inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio, il titolare dell'autorizzazione deve presentare al Comune la certificazione medica rilasciata nelle forme di legge, attestante l'inabilità o inidoneità al servizio entro 5 (cinque) giorni dal rilascio della stessa.

3. Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge

15.01.1992 n. 21, il titolare è tenuto, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, a restituire il titolo autorizzativo e i relativi contrassegni.

4. La richiesta di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione deve essere trasmessa al Comune entro 3 (tre) mesi dal verificarsi dell'evento che, con riferimento al sopra ricordato articolo 9, comma 1, della legge 21/92, dà luogo alla possibilità o alla necessità di chiedere il trasferimento, a pena di decadenza della licenza o autorizzazione.

Art. 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, la stessa può essere trasferita secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.

2. Gli eredi del titolare deceduto devono comunicare al Comune il decesso del titolare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione; la comunicazione deve altresì indicare uno dei seguenti casi:

a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione; in tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

b) la volontà degli eredi di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Rovigo, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;

c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del 21° (ventunesimo) anno di età; il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo previsto dalla legge.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'avvio del procedimento per revoca dell'autorizzazione.

4. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 2, deve dimostrare al Comune, anche mediante autocertificazione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di designazione, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 23 - Sostituzione alla guida

1. La sostituzione temporanea alla guida avviene secondo le modalità previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Comune la sostituzione alla guida. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi, tra quelli previsti dalla legislazione di settore vigente, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo possesso dei requisiti prescritti dalle norme di settore.

3. Qualora il sostituto non sia un collaboratore familiare, dovrà essere comunicata anche la tipologia del contratto, legalmente riconosciuto, esistente tra le parti.

4. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione si provvederà a sospendere l'attività ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII.

Art. 24 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal presente regolamento.

2. A tale fine, il titolare deve presentare, congiuntamente al collaboratore, comunicazione al Comune, anche mediante apposita autodichiarazione, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il collaboratore deve risultare in possesso di patente, di certificato di abilitazione professionale e di iscrizione camerale nel medesimo ruolo dei conducenti;
 - b) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare.
3. Il Comune, verificato il possesso dei requisiti previsti, rilascia, con apposito atto, il nulla osta e ne riporta nota nell'autorizzazione.
4. La sussistenza dei suddetti requisiti è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di qualcuno di essi comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

Art. 25 - Personale dipendente

1. I titolari di autorizzazione possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
2. Entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione, il titolare deve comunicare al Comune il nominativo del dipendente autista che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

Art. 26 - Obblighi

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a:
 - a) mantenere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio comunale;
 - b) organizzare una struttura aziendale in grado di garantire adeguati servizi alla clientela e tempestività nelle prestazioni.
2. I conducenti degli autoveicoli adibiti al servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a:
 - a) mantenere il veicolo in perfetto stato di efficienza, pulizia ed igiene;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
 - d) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
 - e) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) tenere nel veicolo oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione a svolgere il servizio;
 - h) indossare durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) tenere un comportamento corretto e confacente con il pubblico servizio prestato, in particolare, con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
 - j) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al Comando di Polizia Locale;
 - k) trasportare animali al seguito dei passeggeri, nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente; un solo animale domestico di piccola taglia può essere tenuto in grembo dal passeggero; i cani accompagnatori di non vedenti debbono essere trasportati gratuitamente;
 - l) comunicare al Comune l'eventuale cambio di residenza entro il termine di 15 giorni;
 - m) comunicare al Comune eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensione della patente o ritiro della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
 - n) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - o) esporre all'interno della rimessa o sede del vettore, in luogo ben visibile, le tariffe minime e massime applicate ai sensi dell'articolo 43 comma 2, in lingua italiana e in lingua inglese;

- p) presentare comunicazione entro 15 giorni al Comune nel caso di eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, che deve essere annotata sull'autorizzazione;
- q) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al Comune ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 27 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 c. 2 lettera k) del presente regolamento.

Art. 28 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) fumare e consumare cibo durante la corsa;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
 - e) togliere ovvero occultare i segni distintivi riconoscimento del mezzo;
 - f) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal Codice della Strada;
 - g) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - h) trasportare, durante il servizio, animali di loro proprietà;
 - i) applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - j) usare verso i clienti modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
 - k) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici di linea;
 - l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea, anche se munita di patente idonea, durante l'esercizio del servizio;
 - m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente Regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
 - n) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi del comma 3) dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO VI - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Art. 29 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazione dei veicoli

1. Le nuove autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere, oltre che quelle previste dalla normativa di settore vigente, le seguenti caratteristiche:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere conformi allo standard sulle emissioni inquinanti Euro 4 – o superiore – o essere alimentate con metano o GPL, fatta eccezione per le vetture immatricolate come autovetture d'epoca o di interesse storico e collezionistico;
 - c) essere omologate per non meno di 4 posti, escluse le vetture immatricolate come autovetture d'epoca o d'interesse storico e collezionistico;
 - d) avere idonea agibilità e almeno quattro porte ovvero portellone laterale per l'accesso ai

sedili posteriori, escluse le vetture immatricolate come autovetture d'epoca o d'interesse storico e collezionistico;

e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie, escluse le vetture immatricolate come autovetture d'epoca o d'interesse storico e collezionistico;

f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili;

g) recare esposta all'interno del veicolo nella parte retrostante il sedile anteriore la tabella indicante le tariffe minime e massime del servizio, fissate ai sensi dell'art. 43 comma 2 del presente regolamento, in lingua italiana e in lingua inglese;

h) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Comune con apposito atto;

i) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

2. E' vietata l'installazione di qualsiasi altra strumentazione esterna, che possa creare disturbo sull'identificazione della tipologia del servizio, se non autorizzata preventivamente dal Comune.

Art. 30 - Controllo dei veicoli

1. Oltre ai controlli previsti dalla legislazione di settore vigente, il Comune può, in ogni momento, procedere al controllo dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'articolo 29. Il Comune, per l'esercizio del controllo, si avvale del Comando di Polizia Locale.

2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene provvisoriamente sospeso dal servizio e il titolare è diffidato a provvedere al ripristino delle condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo entro il termine indicato dal Comune. Il termine per provvedere deve risultare congruo rispetto agli interventi tecnici da effettuare. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune provvede ai sensi del Titolo VIII.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo dell'autovettura ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, nel luogo e all'orario indicato, salvo cause di forza maggiore documentate ed accertabili da parte del Comune.

Art. 31 - Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, il servizio debba essere sospeso, il conducente deve adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 32 - Veicoli di scorta

1. Il Comune, per la sostituzione di autovetture momentaneamente ferme per motivi tecnici (avarie, ritardo nella consegna del nuovo mezzo, incidente, ecc.) rilascia un nulla osta temporaneo all'utilizzo di veicoli diversi da quelli indicati nell'autorizzazione aventi tutte le caratteristiche previste dalla normativa di settore e dal presente regolamento.

TITOLO VII - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 33 - Stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.

2. Essendo il Comune sprovvisto del servizio di taxi, si può consentire ai titolari di attività di noleggio di autovettura con conducente, di svolgere il servizio di taxi.

3. I suddetti veicoli saranno autorizzati allo stazionamento in apposite aree pubbliche individuate dal Comune.

Art. 34 - Trasporto di disabili

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, previa comunicazione al Comune e secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili.
3. I veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo d'accessibilità previsto dalla normativa vigente.

Art. 35 - Tariffe

- 1 Le tariffe del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.
- 2 I noleggiatori possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 36 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto ad un congedo annuale di giorni 30 (trenta), da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 (quindici) giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni, all'Ufficio Comunale competente, che può rinviarne il godimento con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni 5 (cinque) anni può venire concessa, su apposita istanza, un'aspettativa della durata massima di 12 (dodici) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di 2 periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione tale periodo è considerato come attività continuativa.

Art. 37 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio il Comune per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti il trasporto pubblico di linea, operatori economici, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. Il contenuto delle convenzioni di cui al comma precedente non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della legislazione di settore vigente e del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.
3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Comune che dovrà adottare i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti.

TITOLO VIII - ILLECITI E SANZIONI

Art. 38 - Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore vigente, è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 51,64 a Euro 206,58, nel caso d'inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio ovvero alle norme di cui alle leggi vigenti.
2. Per il loro accertamento e l'irrogazione si applica la legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 39 - Diffida

1. Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso per la seconda volta nell'arco di 12 mesi in una sanzione prevista dal presente regolamento, è altresì soggetto alla diffida da parte del Comune.

Art. 40 - Sospensione

1. Il Comune provvede alla sospensione temporanea per un periodo minimo di 7 (sette) giorni e massimo di 6 (sei) mesi dell'autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - c) fornire falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio.

Art. 41 - Revoca

1. Si dispone la revoca dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
 - a) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza giustificazione;
 - b) contestualmente al secondo provvedimento di sospensione, per un periodo complessivo superiore a 8 (otto) mesi, adottato negli ultimi 5 (cinque) anni;
 - c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.
2. La revoca, ai sensi delle vigenti legislazioni di settore, è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione ed alla Provincia competente per la formazione e la conservazione del ruolo dei conducenti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 42 - Decadenza e rinuncia

1. La decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, si ha nei seguenti casi:
 - a) il venir meno dei requisiti che erano presupposti al rilascio dell'autorizzazione;
 - b) per alienazione del mezzo, senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo i casi di forza maggiore.
2. Il titolare che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve darne comunicazione scritta al Comune.

Art. 43 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 44 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, indirizzando i reclami al Comune.
2. Il Responsabile competente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone in ogni caso comunicazione scritta al reclamante.
3. Il presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 45 - Monitoraggio del servizio

1. Al fine della valutazione della qualità del servizio, il Comune convocherà, periodicamente, apposite riunioni con i titolari di autorizzazione ed effettuerà rilevazione e sondaggi presso la clientela.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune, per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela, al fine di valutare la percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

Art. 46 - Carta dei servizi

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi

sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema allegato C).

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, viene esercitata secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.

Art. 48 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge applicabili alla materia.

Art. 49 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 50 - Norma transitoria

1. Le autovetture utilizzate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, non rispettano quanto prescritto dallo stesso (con particolare riferimento all'art. 31 "Caratteristiche dei veicoli") devono adeguarsi entro 2 (due) anni, pena la revoca dell'autorizzazione, con l'eccezione delle autovetture dotate di particolari allestimenti per l'accessibilità dei diversamente abili, che dovranno adeguarsi entro 4 (quattro) anni.

ALLEGATO A) - Titoli

DESCRIZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
a)	anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente	punti 0.5 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi	1
b)	anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente	punti 0.5 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi	2
c)	anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;	0.5 punti da uno a tre anni - 1 punto oltre tre anni	1
d)	anzianità di servizio in qualità di conducente di automezzi pubblici	punti 0.2 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi	2
e)	titoli di studio ¹	0,5 punti diploma di scuola media superiore - 1 punto laurea	1
f)	idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi	0.5 punto per ciascuna idoneità	1
punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli			8

ALLEGATO B) - Materie d'esame

DESCRIZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
a)	conoscenza della legislazione nazionale, regionale e della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;	15
b)	conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;	15
c)	eventuale conoscenza di lingue straniere (francese e/o inglese)	l'eventuale giudizio positivo ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua prescelta, ove previsto, sarà tenuto conto dalla Commissione nella formazione del giudizio complessivo
punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esame		30
In caso di parità si procede per estrazione a sorte. Consegue l'idoneità al concorso il candidato che ottenga una votazione non inferiore a 21/30, nelle materie d'esame.		

¹ il punteggio dei vari titoli di studio non è cumulabile.

ALLEGATO C) carta dei servizi - servizio noleggio con autovettura con conducente

fattore base	indicatore	unità di misura	livello standard	misura
Sicurezza del viaggio	incidentalità	n. inc. per km.		rilevazione
	vetustà	% auto < 4 anni		rilevazione
	dispositivi aggiuntivi (abs, estintori, ecc.)		% auto dotate	rilevazione
	percezione clienti		% soddisfatti	sondaggio
Sicurezza patrimoniale	entità del fenomeno		% furti/viaggiatori	rilevazione
	percezione clienti		% soddisfatti	sondaggio
Pulizia ed igiene	carrozzeria in ordine		% auto/tot	rilevazione
	interni in ordine		% auto/tot	rilevazione
	percezione clienti		% soddisfatti	sondaggio
Confort di viaggio	climatizzazione		% auto/tot	rilevazione
	spazio medio a disposizione		n. medio posti/auto	rilevazione
	percezione clienti		% soddisfatti	sondaggio
Servizi aggiuntivi a bordo	pagamenti con carta di credito/bancomat		% auto/tot	rilevazione
	telefono		% auto/tot	rilevazione
	fax e computer		% auto/tot	rilevazione
	collegamento a banche dati		% auto/tot	rilevazione
	percezione clienti		% soddisfatti	sondaggio
Servizi per disabili ed anziani	accessibilità disabili ed anziani		% auto/tot	rilevazione
	percezione clienti		% soddisfatti	sondaggio
Informazioni alla clientela	trasparenza tariffe e supplementi		% auto con tariffa m. lingue	rilevazione
	percezione clienti		% soddisfatti	sondaggio
Aspetti relazionali - comportamentali	percezione livello presentabilità		% soddisfatti	sondaggio
	percezione livello riconoscibilità		% soddisfatti	sondaggio
	percezione livello di comportamento		% soddisfatti	sondaggio
	conoscenza lingue estere		n. autisti/totale	rilevazione

	percezione clienti	% soddisfatti	sondaggio
--	--------------------	---------------	-----------